

## Edizione di sabato 7 febbraio 2015

### CASI CONTROVERSI

[Garanzia per visto conformità: quale massimale e quale copertura?](#)

di Comitato di redazione

### IVA

[Stabile organizzazione e prestazioni di servizi](#)

di Sandro Cerato

### IMPOSTE SUL REDDITO

[La tassazione dei dividendi percepiti nel 2014](#)

di Luca Mambrin

### DIRITTO SOCIETARIO

[Il notariato si esprime su pegno e usufrutto parziale di quote di Srl](#)

di Maria Paola Cattani

### CONTABILITÀ

[La svalutazione delle immobilizzazioni](#)

di Viviana Grippo

### FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

### **Garanzia per visto conformità: quale massimale e quale copertura?**

di Comitato di redazione

**Quanti visti di conformità esistono** e, soprattutto, “*pari sono*” ai fini della garanzia assicurativa necessaria?

Questo uno dei dilemmi in cui si dibattono i professionisti in queste settimane, posto che dal 01.02.2015 è possibile trasmettere la dichiarazione annuale Iva ai fini dell'utilizzo in compensazione delle somme a credito e della richiesta dei rimborsi.

Per comprendere i confini della vicenda, appare necessario richiamare alcuni punti fermi. In particolare, il **D.M. n. 164/1999** prevede che, in tema di garanzie, *i professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

L'importo della copertura, in precedenza fissato in due miliardi di vecchie lire, è stato elevato al nuovo massimale di tre milioni di euro ad opera del D. Lgs. n. 175/2014; a mente delle indicazioni della **C.M. n.31/E/2014** dell'Agenzia delle entrate, la nuova misura diviene rilevante **a decorrere dal 13 dicembre scorso**.

A prescindere dalla misura del massimale, si comprende che la copertura assicurativa richiesta in capo al soggetto che appone il visto è finalizzata ad assorbire:

- **i danni** provocati dall'attività prestata;
- le somme (si perdoni l'utilizzo di un termine generico) individuate dall'**art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997** ed in particolare: le **sanzioni amministrative** per visto o asseverazione infedele (da 258 € a 2.582 €) e, nel caso della dichiarazione precompilata, una **somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente** ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, sempre che il visto non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Nel caso in cui, entro il 10 novembre, sia presentata dichiarazione rettificativa (o comunicazione del professionista riportante i dati corretti) la responsabilità professionale è limitata alla sola sanzione che, ove versata spontaneamente dal

professionista entro il medesimo termine, può essere ridotta ad 1/8 mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

La relazione illustrativa al citato Decreto Semplificazioni, rammenta che ... *si prevede, inoltre, l'estensione della garanzia prevista a favore degli utenti al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore e l'adeguamento del massimale della garanzia in considerazione del maggiore rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate.*

Quindi, almeno due cose paiono certe:

1. **l'incremento dei massimali** di polizza è direttamente **conseguente** all'incremento del rischio derivante dalla possibilità di apporre il **visto di conformità sulla dichiarazione precompilata**;
2. esiste una **unica procedura di visto, ed una unica copertura assicurativa**, con la conseguenza che chiunque voglia mantenere attiva l'abilitazione presso la competente DRE dovrà sopportare il costo della maggiore polizza, a prescindere dal fatto che intenda, o meno, apporre il visto sulle dichiarazioni precompilate (o, più in generale, presentare dichiarazioni precompilate).

La seconda certezza di cui sopra appare avvalorata dal fatto che si ha notizia di colleghi che, in differenti comparti territoriali, al momento di trasmettere il rinnovo della polizza per l'apposizione del visto, si sono visti censurare i massimali (mantenuti inalterati al precedente parametro), con richiesta di adeguamento; il tutto a prescindere dal fatto che si intendesse apporre, o meno, il visto sulla precompilata.

**Anche tutte le polizze in corso**, pertanto, **dovranno essere adeguate**, poiché diversamente operando si rischierebbe di non avere una copertura considerata conforme alle richieste normative e, per conseguenza, rendere non valido il visto di conformità.

Non si intende qui discutere sull'opportunità di una modifica del massimale, questione che esula dal tecnicismo; tuttavia, appare invece attuale una riflessione sui rischi coperti e, ancor più in particolare, sulla effettiva esistenza di copertura proprio in merito alla dichiarazione precompilata (fonte di innesco dell'incremento del massimale).

Che la polizza possa coprire le sanzioni generate a terzi, non vi è dubbio.

Ciò che pare invece **dubitabile**, per non dire infondato, è **che la polizza possa** invece **rimborsare imposte ed interessi**, vale a dire **somme che debbono gravare sul soggetto**:

- che ha prodotto il maggior reddito accertato;
- che ha conservato la disponibilità delle somme non pagate nel proprio patrimonio.

Se si aggiunge, infine, che tali somme (nella peggiore delle ipotesi) saranno irrogate direttamente al professionista (sia pure se riferite alla posizione del contribuente), soggetto

che ha stipulato la polizza, si ha solo modo di incrementare ulteriormente le perplessità (vale a dire: se la contestazione per un errore in una dichiarazione di un cliente viene comminata con un atto intestato al professionista, la polizza interviene? Il fatto che la sanzione giunga direttamente al professionista sembra credibile, posto che si è affermato che con la dichiarazione il contribuente acquisisce certezza in merito al rapporto tributario, barattando questa certezza con la responsabilità di chi appone il visto).

Insomma, il caso controverso contro cui lottiamo è il seguente: ma **siamo proprio sicuri che la polizza richiesta possa mantenere indenne il professionista dagli eventuali addebiti?**

Se così fosse, si tratterebbe di una sorta di incentivo all'errore, sia pure mitigato dal fatto che, a fronte di reiterate irregolarità si potrebbe perdere l'abilitazione all'apposizione del visto.

Non riusciamo a sciogliere i nostri dubbi e, pertanto, non possiamo che lanciare un appello agli organi competenti: qualcuno è in grado di assicurarci che la polizza che ci viene richiesto di stipulare coprirà gli eventuali addebiti? Se così fosse, metteremmo il cuore in pace; in caso negativo, ci troveremmo dinanzi ad una sorta di inutile tangente da pagare.

Per tacere del fatto che si dovrebbe prevedere una polizza differenziata in ragione del tipo di visto che si intende apporre; ma questo rischia di divenire un particolare trascurabile.

## IVA

---

### ***Stabile organizzazione e prestazioni di servizi***

di Sandro Cerato

L'art. 192-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che "un soggetto passivo che dispone di una **stabile organizzazione** nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le **seguenti condizioni**: a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione". L'art. 196 della medesima Direttiva prevede che "l'Iva è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che sono soggetti passivi identificati ai fini Iva a cui è reso un servizio ai sensi dell'articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro". Tale disposizione, in buona sostanza, prevede l'**obbligo generalizzato di reverse charge** per l'assoggettamento ad Iva da parte dell'acquirente o committente, soggetto passivo d'imposta in uno Stato, laddove l'operazione sia posta in essere da un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, anche se tale ultimo soggetto è identificato ai fini Iva nel Paese di stabilimento del destinatario dell'operazione (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta).

La questione che si pone è pertanto la seguente: la regola poc'anzi evidenziata (obbligo generalizzato di reverse charge) è applicabile anche laddove **il prestatore non residente abbia una stabile organizzazione** nel territorio in cui è stabilito il committente? Leggendo al "rovescio" l'art. 192-bis della Direttiva n. 112/2006/CE, deriva che la stabile organizzazione, situata in uno Stato diverso da quello della casa madre da cui dipende, consente di non rendere obbligatorio il reverse charge per i servizi forniti al committente nazionale, in presenza delle due seguenti condizioni:

1. la casa madre effettua operazioni rilevanti nel territorio in cui la stabile organizzazione è situata;
2. la stabile organizzazione rimane estranea allo svolgimento del servizio.

L'art. 53 del Regolamento n. 282/2011/CE identifica **alcune caratteristiche che la stabile organizzazione deve avere** e, più precisamente, la stessa deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di stabilità, nonché disporre di una **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici**, atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa. Da tali caratteristiche, è possibile ritenere che il coinvolgimento della stabile organizzazione, successivamente all'esecuzione della prestazione, non determina il coinvolgimento della stessa nell'esecuzione dell'operazione, in quanto trattasi di un'attività autonoma e successiva rispetto a quella già effettuata.

Oltre all'ipotesi di coinvolgimento della stabile organizzazione nell'esecuzione del servizio, l'art. 53 contiene le ulteriori seguenti precisazioni:

- la prima attiene alla presunzione che la **stabile organizzazione non partecipi all'operazione**, a meno che i mezzi tecnici o umani della stabile organizzazione stessa siano utilizzati dal soggetto passivo per operazioni inerenti alla realizzazione dell'operazione imponibile effettuata nello Stato membro, prima o durante la realizzazione dell'operazione stessa. In tale ambito, si prevede che l'emissione della fattura con il numero di identificazione Iva attribuito alla stabile organizzazione dallo Stato membro in cui la stessa è situata, costituisce, salvo prova contraria, elemento che denota il coinvolgimento della stabile organizzazione nell'esecuzione dell'operazione;
- la seconda, invece, stabilisce che se i mezzi della **stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo**, quali la contabilità, la fatturazione ed il recupero dei crediti, si stabilisce che gli stessi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. In tal caso, la stabile organizzazione non può ritenersi coinvolta nell'operazione effettuata dal soggetto non residente.

Secondo quanto previsto nell'art. 11 del Regolamento, la **stabile organizzazione è considerata come un'organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza ed una struttura idonea**, in termini di mezzi umani e tecnici, che le consenta di ricevere ed utilizzare servizi.

I due requisiti richiesti, in buona sostanza, sono i seguenti:

1. sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro;
2. qualificazione della struttura, in termini di presenza di risorse umane e materiali.

Tali requisiti sono frutto dell'esperienza maturata dalla **Corte di Giustizia UE** e, segnatamente, delle seguenti sentenze:

- **17 luglio 1997, causa C-190/05 (Aro Lase)**, il cui punto 16 precisa che *“affinché un centro d'attività possa essere utilmente preso in considerazione, in deroga al criterio preferenziale della sede, come luogo delle prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che esso presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate”*;
- **4 luglio 1985, causa C-168/84 (Gunter Berkholz)**, ove si precisa (punto 16) che *“il riferimento di una prestazione di servizi ad un centro di attività diverso dalla sede viene preso in considerazione solo se tale centro di attività abbia una consistenza minima, data la presenza dei mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi”*.

Le citate sentenze aiutano a comprendere il significato dell'art. 53 del Regolamento, laddove **si richiede una grado di sufficienza della struttura della stabile organizzazione**, sia in termini temporali, sia di consistenza, necessaria per ricevere e utilizzare servizi, nonché per effettuare

in via autonoma, rispetto alla casa madre, le prestazioni. Tale grado di sufficienza va quindi inteso come un limite minimo, per ottenere gli effetti descritti, al di sotto del quale non è possibile sostenere il coinvolgimento della stabile organizzazione nell'esecuzione delle prestazioni di servizi.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***La tassazione dei dividendi percepiti nel 2014***

di Luca Mambrin

Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l'aliquota dal **20% al 26%**, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la **nuova aliquota** è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all'art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir.

Per la corretta determinazione della **tassazione dei dividendi** percepiti dalle **persone fisiche (non imprenditori)** derivanti da partecipazioni detenute in **società di capitali** nel corso dell'anno **2014** dobbiamo distinguere:

- la **localizzazione della società che eroga i dividendi** (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata);
- la **percentuale di partecipazione** detenuta dal socio nella società;
- il periodo di **percezione del dividendo** (entro il 30.06.2014 o dal 01.07.2014).

In merito alla percentuale di partecipazione detenuta dobbiamo infatti **distinguere tra partecipazioni** qualificate e partecipazioni non qualificate definendo:

- le partecipazioni in soggetti Ires, società **non quotate, qualificate** nel caso in cui si detengano **più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- le partecipazioni in soggetti Ires, società **non quotate**, si dicono **non qualificate** nel caso in cui si detenga una **percentuale inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.

Se gli **utili** vengono corrisposti da **società residenti** al socio **persona fisica** (non imprenditore):

- nel caso di **partecipazioni qualificate, concorreranno alla formazione del reddito**

**complessivo** del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel **quadro D** del modello 730/2015 o nel **quadro RL** del modello Unico persone fisiche) nella misura del:

- **49,72% se relativi ad utili prodotti dal 01.01.2008;**  
;
- nel caso di **partecipazioni non qualificate** i dividendi saranno soggetti a **itenuta a titolo d'imposta** pari al:
  - **26% dell'intero importo, se percepiti a decorrere dal 01.07.2014;**  
, se .  
◦

Trattandosi di ritenute a titolo d'imposta il contribuente **nulla** dovrà indicare in dichiarazione.

In merito poi alla **decorrenza** della nuova aliquota del **26%** la C.M. n. 19/E/2014 ha precisato che si deve fare riferimento alla **data di incasso degli utili** mentre **non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi**.

Quindi, nel caso in cui la distribuzione dei dividendi fosse stata **deliberata entro il 30.06.2014** e:

- il **dividendo incassato entro il 30.06.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **20%**;
- il **dividendo incassato dopo il 01.07.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **26%**;
- il **dividendo incassato in parte entro il 30.06.2014 ed in parte dopo il 01.07.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **20% sull'importo incassato entro il 30.06.2014** e del **26% sull'importo incassato dal 01.07.2014**.

Se gli **utili** vengono corrisposti da **società non residenti (non black list)** al socio persona fisica (non imprenditore) bisogna distinguere:

- se sono dividendi relativi ad una **partecipazione qualificata** allora concorrono **alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%** se relativi a utili prodotti dal **01.01.2008** ovvero **nella misura del 40%** se relativi ad utili prodotti **fino al 31.12.2007**. Inoltre, sulla quota imponibile degli utili (quindi sul 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una **itenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** (se percepiti dal **01.07.2014**) da **parte dell'intermediario residente che interviene nella riscossione**;
- se sono dividendi relativi ad una **partecipazione non qualificata**, non concorrono **alla formazione del reddito** del contribuente in quanto **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**, del **26% se percepiti dal 01.07.2014**, o del **20% se percepiti entro il 30.06.2014**.

Tali **itenute saranno operate direttamente da un intermediario residente** che interviene nella

riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest'ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in **autoliquidazione** da parte del **contribuente in sede di dichiarazione dei redditi** (compilazione del quadro RM del modello Unico) applicando **l'imposta sostitutiva** prevista dall'art. 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

Infine, se gli utili vengono corrisposti da **società non residenti** (ma residenti in Stati a **fiscalità privilegiata**) al socio persona fisica (non imprenditorio):

- sia i dividendi relativi a **partecipazioni qualificate che non qualificate** concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il **100% del loro ammontare**;
- viene operata una **ritenuta a titolo di acconto del 26%** (20% fino al 30.06.2014) da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.

Fanno **eccezione** a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a **fiscalità privilegiata** le cui azioni siano quotate nei **mercati regolamentati**, soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** (20% fino al 30.06.2014) sul 100% del dividendo.

Inoltre ulteriori eccezioni alla **tassazione integrale** si verificano:

- se il **soggetto percipiente** possiede una partecipazione non inferiore al 20%, ovvero al 10% per le società quotate, caso in cui i dividendi erogati da Paesi black list vengono **imputati al socio per trasparenza sulla base della disciplina CFC**, prevista dagli artt. 167 e 168 del Tuir;
- nel caso in cui si dimostri che mediante tali partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di **localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato** e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate.

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Il notariato si esprime su pegno e usufrutto parziale di quote di Srl***

di Maria Paola Cattani

Il Consiglio nazionale del Notariato ha **pubblicato il 02.02.2015 lo Studio n. 836/2014**, in cui vengono esaminate, *in primis*, **l'ammissibilità della costituzione di diritti di pegno, usufrutto e sequestro solo su parte della partecipazione di S.r.l.** e, successivamente, le modalità di esercizio dei diritti connessi a tale partecipazione, in conseguenza del fatto che la stessa, per quanto unica, in queste circostanze risulta essere in parte libera ed in parte sottoposta a vincoli.

Anzitutto è opportuno ricordare che la possibilità di costituire diritti reali sulle quote di S.r.l. è stata esplicitamente riconosciuta dal Legislatore con la riforma del 2003, mediante l'inserimento dell'**art. 2471-bis Cod. Civ.**, che prevede che «***La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2471, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2352 c.c.***».

La citata norma **richiama la disciplina prevista per le società per azioni**, per le quali, si ricorda, le azioni possono validamente essere oggetto del diritto reale di usufrutto, ovvero, in quanto beni mobili in virtù delle previsioni dell'art. 2784 Cod. Civ., di pegno, e per le quali il richiamato **art. 2352 Cod. Civ.** disciplina l'esercizio “disgiunto” dei diritti amministrativi e patrimoniali.

Considerati pertanto superati normativamente i dubbi sull'assoggettabilità a pegno ed usufrutto della quota di S.r.l., parte della dottrina ha avanzato quindi **perplessità sulla possibilità della costituzione di un diritto reale solamente “parziale” sulle quote** e, quindi, sulla possibilità di assoggettare a pegno, o di gravare di diritto di usufrutto, solo una parte della partecipazione.

L'incertezza sulla fattibilità di questa pratica, però, è strettamente **correlata e conseguente al dibattito dottrinale relativo alla natura “divisibile”, o meno, della partecipazione in S.r.l.**. Difatti, sempre a seguito della riforma del 2003, è stata espunta dalla disciplina delle S.r.l. l'esplicita previsione della divisibilità delle quote in caso di alienazione o successione, originariamente contenuta nell'art. 2648 Cod. Civ., il quale ora si limita a richiedere la nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti di eventuali comproprietari della partecipazione. Conseguentemente, parte della dottrina da ciò aveva dedotto la sopravvenuta decadenza del principio di divisibilità della quota, laddove l'autonomia statutaria non l'abbia espressamente prevista.

Come argomentato, condivisibilmente, dal Notariato, tuttavia, la mancata riproduzione

dell'esplicita previsione non deve indurre a ritenere che sia venuto meno il **principio di divisibilità naturale** della partecipazione, in quanto sussistono una molteplicità di argomentazioni, anche di carattere logico-sistematico, che portano a confermare tale posizione.

Negando infatti la divisibilità della quota, **non sarebbe ammissibile la cessione parziale della partecipazione**, così come, *argumentum a contrariis*, l'automatica **acquisizione pro indiviso della quota ereditata** da parte degli eredi, necessaria per la continuità delle iscrizioni, è richiesta "prima che gli stessi possano procedere all'atto di divisione vero e proprio", finalizzato allo scioglimento della comunione.

Analogamente, nel caso di **aumento del capitale a titolo oneroso** in presenza di quote gravate da usufrutto, pegno o sequestro, salva una diversa clausola contrattuale, **il vincolo non si estende alle "quote di nuova emissione"**, sicché la partecipazione di cui è titolare il debitore può, una volta conclusa l'operazione di aumento, esser solo "parzialmente" gravata dal diritto di garanzia, situazione che si traduce in una **sorsa di divisione "legale" della quota**, all'esito della quale, seppure in presenza di una partecipazione unitaria, una parte di essa risulta soggetta al vincolo (con conseguente attribuzione di alcuni diritti sociali al titolare dello stesso) mentre l'altra (quella accresciuta in sede di sottoscrizione dell'aumento a pagamento) ne risulta libera. Per altro, la medesima situazione si verificherebbe nel caso in cui un socio, che avesse dato in pegno, usufrutto o sequestro l'intera sua quota, dopo la costituzione del vincolo, acquistasse da altro socio un'ulteriore partecipazione.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio nazionale del Notariato conclude ritenendo **ammissibile la costituzione di un vincolo parziale**.

Quanto alle **modalità di esercizio dei diritti connessi alla partecipazione** parzialmente soggetta a pegno, usufrutto o sequestro, il Notariato si limita a ricordare il richiamo contenuto nell'art. 2471-bis, c.c. all'art. 2352, relativo alle S.p.A., ove è prevista esplicitamente la **possibilità della "diversa pattuizione" tra creditore pignoratizio (o usufruttuario) e socio**. Di conseguenza, il titolare del diritto minore e il socio possono graduare la spettanza del diritto di voto, **sia sul piano quantitativo** (la percentuale spettante ciascuno) **sia sul piano qualitativo** (delibere per le quali il voto spetta esclusivamente all'uno od all'altro soggetto).

Seppure la norma richiamata, relativa alle S.p.A., disciplini in maniera abbastanza completa le tipologie di diritti esercitabili e le relative graduazioni e sebbene la dottrina abbia diffusamente esaminato le differenti sfumature connesse all'esercizio di tali diritti, appare senz'altro **consigliabile**, in presenza di "diritti parziali", usufruire della possibilità prevista dalla Legge di una **pattuizione negoziale anche dell'esercizio dei diritti connessi** alle quote, soprattutto in considerazione del fatto che, essendo il ricorso alla costituzione di pegno solitamente rivolto a garantire obbligazioni proprie o di terzi, una regolamentazione in tal senso può accrescere la tutela delle parti, minimizzando il rischio di successive contestazioni.

Si ricorda, tuttavia, che, in tali ipotesi, è **necessaria la pubblicità ex art. 2470 Cod. Civ.**, per far valere l'eventuale diversa spettanza del diritto di voto nei confronti della società.

## CONTABILITÀ

### ***La svalutazione delle immobilizzazioni***

di Viviana Grippo

Il nuovo principio contabile, OIC 9, si occupa delle **svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**. Esso consente, come si ha avuto modo di approfondire in un precedente intervento pubblicato sul nostro quotidiano (F.Furlani "[OIC 9: semplificata la svalutazione per perdite durevoli di valore](#)"), un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, rilevanti agli effetti di eventuali svalutazioni. Si tratta di un approccio, come detto, riservato alle società che non superano determinati limiti dimensionali e si basa, come vedremo innanzi, sulla capacità di ammortamento.

Va innanzi tutto ricordato che la norma di riferimento è **l'art. 2426, n. 3, Cod. Civ.** che prevede che: "*l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.*

*Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa".*

Ma cosa intendeva il Legislatore, con il termine "valore"? Il valore normale, il valore d'uso o una sorta di valore intrinseco del bene?

L'OIC 9 interviene sui dubbi di interpretazione della norma civilistica e chiarisce che al termine dell'esercizio (o ad ogni data di chiusura del bilancio) occorre effettuare una apposita valutazione che abbia lo scopo di **verificare se si sono manifestati indicatori di perdite durevoli di valore**. Lo stesso principio riporta l'**elenco** degli indicatori che come **minimo** devono essere esaminati per riscontrare l'esistenza della perdita durevole:

- *il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;*
- *durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;*
- *nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di*

rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi **condizionino il tasso di attualizzazione** utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore equo;

- il **valore contabile** delle attività nette della società è **superiore al loro valore equo** stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- l'**obsolescenza** o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- nel corso dell'esercizio si sono verificati **significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società**, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
  - l'attività diventa inutilizzata,
  - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
  - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,
  - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.
- se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una **perdita durevole di valore**, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

Qualora le fattispecie previste dagli indicatori si fossero manifestate, occorre, prima di svalutare, effettuare un ulteriore controllo, ovvero accertare se il valore recuperabile della immobilizzazione, determinato sulla base della **capacità di ammortamento dei futuri esercizi**, sia almeno pari al suo valore di iscrizione in bilancio.

Se gli ammortamenti relativi al cespote sono tali da determinare una **perdita complessiva negli esercizi futuri** in cui l'immobilizzazione è utilizzata, la **svalutazione è obbligatoria**.

C'è poi ancora di più, la novellata norma prevede che l'approccio basato sulla capacità di ammortamento non vada applicato in modo analitico, ma possa essere applicato considerando la capacità di ammortamento complessivo della società.

Una volta, quindi, che l'azienda abbia constatato l'obbligo di svalutazione, dovrà procedere con la seguente **scrittura contabile** (si ipotizzi il caso della svalutazione di un impianto):

Svalutazione Impianto (ce)

a

Fondo svalutazione Impianto (sp)

La voce svalutazione sarà iscritta in B10 c).

La **svalutazione** può avvenire anche in via **diretta**, senza cioè la creazione di un fondo, ma stornando direttamente il valore del bene iscritto in attivo di stato patrimoniale (scelta obbligata in caso di immobilizzazioni immateriali).

Svalutazione Impianto (ce)

a

Impianto (sp)

La scelta di utilizzare il fondo può essere dettata dalla volontà, ad esempio, di mantenere una **evidenza storica** delle variazioni di valore relative al bene intervenute nel tempo

## FOCUS FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



#### **Recupero di New York, Asia in pausa, Europa preoccupata per la Grecia**

Settimana positiva per Wall Street, sostanzialmente in attesa della pubblicazione del Labor Report e con gli analisti concentrati sui numeri provenienti dalla Reporting Season, che al momento non sembrano destare preoccupazioni particolari. Inoltre si è notato un certo dinamismo in merito alle attività di M&A, con alcuni deal che stanno riguardando molti compatti, dai semiconduttori al Pharma Biotech. La pubblicazione settimanale dei dati macro non ha mostrato risultati eclatanti, mentre il mercato del lavoro, negli ultimi tre mesi, ha evidenziato la miglior crescita degli occupati negli ultimi 17 anni. Il dato relativo alla disoccupazione sale dal 5.6% al 5.7% perché l'economia in miglioramento attrae un numero maggiore di individui nel "pool" della forza lavoro.

S&P +2.04%, Dow +2.69%, Nasdaq +1.79

Settimana incolore per **Tokyo**, dove l'interesse degli operatori era focalizzato sulla stagione degli utili che ha visto le trimestrali in media sostanzialmente positive, soprattutto grazie alla debolezza dello Yen che ha aiutato indubbiamente i numeri relativi al trimestre appena chiuso.

In **Cina** prevale un movimento di presa di profitto, dopo la progressione degli indici degli ultimi mesi.

L'**Australia** chiude nuovamente in positivo dopo il recupero dei metalli industriali e il taglio dei tassi da parte della Banca Centrale.

Nikkei -0.15%, HK +0.79%, Shanghai -4.19%, Sensex -1.10% ASX +4.15%.

I **mercati azionari europei** sembrano tenere, nonostante i problemi legati alla Grecia e il

riaccendersi delle questioni geopolitiche: lo scontro armato tra ribelli filorussi ed esercito regolare ucraino, la diplomazia europea al lavoro su Putin e Obama, che invece minaccia di armare Kiev. Nel frattempo, sono usciti dati macro leggermente migliori delle attese, che potrebbero fare intuire una luce in fondo al tunnel della crisi dell'Eurozona.

MSCI +1.29%, EuroStoxx50 +1.48%, FtseMib +0.61%.

Settimana dinamica per il Rapporto Dollaro/Euro, con la valuta comunitaria che si è indebolita subito dopo le news riguardanti l'atteggiamento di BCE nei confronti della Grecia e il "tour" di Tsipras, che al momento non sembra aver portato alcun tipo di risultato ad Atene, accelerando poi la discesa dopo il Labor Report. Il Dollaro/Yen si è mosso invece in settimana tra in un trading range tra 117 e 118, per poi accelerare venerdì oltre quota 118.45.

### **Mercato del Lavoro e Reporting Season gli appuntamenti principali**

Il mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione sono stati come al solito i dati più seguiti dagli analisti, soprattutto vista la valenza che in questo momento hanno per la Federal Reserve. I dati pubblicati nella giornata di venerdì, hanno evidenziato un livello di occupati migliore del previsto, che certifica il momentum dell'economia USA e probabilmente sposterà più vicino lungo l'orizzonte degli eventi, l'inizio del rialzo dei tassi in America.

Dal punto di vista M&A notevole attività sul comparto semiconduttori dove **Intel**, ha annunciato l'acquisto di Lantiq, uno sviluppatore di chip per modem e trasponder, che verrà pagato completamente Cash, **AMD** guadagna 4 punti percentuali, dopo che un articolo di Barron indica che il titolo potrebbe avere davanti a se un progresso del 75%. **Exxon** riporta utili in calo, ma migliori delle attese degli analisti. **Tesla** potrebbe beneficiare del fatto che la maggior parte dei componenti delle vetture sono fabbricati all'estero e di conseguenza il Dollaro forte farà sentire il proprio impatto in modo notevole nei prossimi trimestri. **Disney** ha riportato nettamente meglio delle attese: il risultato piuttosto debole di ESPN non impatta più di tanto visti i numeri eclatanti dei parchi a tema, della divisione Marvel e del Merchandise dove spiccano le vendite legate a "Frozen". Maleficient e Guardians of the Galaxy spingono il risultato degli studios. Negli Energy Stocks **BP** ha mostrato un utile migliore delle aspettative e il CEO Dudley ha affermato che il prezzo del petrolio rimarrà probabilmente nell'intorno dei 50 Dollari al barile ancora per molto tempo.

Nel Tech **Linkedin** ha visto Goldman aggiungere il titolo alla propria Conviction Buy list con un TP di 280 USD. **Twitter**, ha annunciato che il veicolo pubblicitario dei Promoted Tweets competerà con i content pubblicitari sempre di Twitter pubblicati però da terze parti, sia via siti sia attraverso Apps.

**UPS** ha pubblicato utili in linea con le attese e un fatturato sicuramente più solido, ma la Compagnia ha affermato che si aspetta un FY sotto le attese della comunità finanziaria e

provvederà ad aggiustamenti in termini di costi, anche se il servizio erogato durante la Holiday Season è stato giudicato "eccellente" dai consumatori e da vari osservatori di settore.

**La Cina** ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria nel tentativo di aggiungere liquidità al sistema che ha visto la propria economia crescere l'anno scorso al ritmo più basso, secondo alcuni commentatori di una intera generazione. Il reserve ratio diminuirà di 50 basis points il 5 febbraio e verrà portato al 19.5%. PBOC ha tagliato a novembre i tassi di interesse, per la prima volta dal 2012, unendosi alla strategia antideflazione di BCE e BoJ. Mentre la manovra sui tassi abbassa il costo del denaro, il taglio del RRR aumenta la disponibilità del credito che può essere concesso dalle banche. In effetti le decisioni di PboC sono state anche suffragate da dati come il China purchasing Manager ufficiale che, per la prima volta scende sotto il livello di 50 dal 2012, che, come è noto, separa l'espansione economica dalla contrazione, segnalando la possibilità che il Governo e la Banca Centrale Cinese debbano metter mano a una serie di ulteriori stimoli monetari. Analogamente inferiore alle attese un report privato dedicato all'attività industriale. La Reporting Season comincia a svilupparsi anche in **Giappone**: Toyota ha riportato utili migliori del previsto, grazie allo Yen, ma anche al notevole successo della propria linea di SUV. La migliore spinta alla progressione dell'indice viene però da Mitsubishi UFJ che è cresciuta mercoledì di 6 punti percentuali, dopo aver riportato risultati migliori delle attese. Anche Terumo, leader nei medical device, ha pubblicato una trimestrale superiore al consensus. Hitachi ha visto la pubblicazione di una serie di dati trimestrali decisamente deludenti. Sony riporta invece il miglior quarter degli ultimi 12 anni, con il motore del risultato positivo da ritrovare nei videogames, soprattutto nei sensori per telecamera di nuova generazione. La Banca Centrale Australiana si unisce alla lotta mondiale contro la deflazione e taglia i tassi al 2.25%.

**I mercati azionari europei** hanno seguito con molta attenzione e apprensione i preoccupanti sviluppi in merito al destino della Grecia, dopo che la BCE ha sospeso i finanziamenti al sistema bancario di Atene, mettendo pressione al nuovo governo ellenico per adeguarsi alle richieste di austerità necessarie per rimanere all'interno dell'Eurozona. La liquidità del sistema non dovrebbe essere a rischio in quanto il finanziamento in essere verrà convertito nel cosiddetto ELA , Emergency Liquidity Assistance, ma è comunque il classico "colpo di avvertimento" per far sì che Atene mantenga gli impegni presi dai predecessori di Tsipras e Varoufakis.

Al momento la serie di contatti formali del Premier greco con le controparti Europee non sembra aver dato alcun frutto e Tsipras si troverà nella difficile situazione di dover far fronte a delle promesse elettorali, in merito alle quali ha ben poco spazio di negoziazione con le autorità europee.

Dal punto di vista macro sono stati rivisti al, rialzo seppur di poco, i target di crescita dell'Eurozona per gli anni 2015 e 2016, 1.7% e 2.1%.

In Italia viene visto stabile al 12.8% il tasso di disoccupazione per il 2015.

## Dopo il Labor Report, come sempre settimana leggera negli Stati Uniti

Come sempre, dopo i numeri relativi al mercato del lavoro, la settimana si presenterà decisamente scarica di dati macro. Gli unici dati degni di nota saranno riferibili a Wholesale Inventories, Retail Sales, Business Inventories e Michigan Confidence.

Riporteranno Coca Cola, Hasbro, KKR, PepsiCo, Nvidia, Time Warner, Tesla, AOL ed AIG.

FINESTRA SUI MERCATI										2/6/2015									
AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		
	MSCI World	USD	2/5/2015	1.727	+0.72%	+2.99%	+4.42%	+1.04%	+2.39%		MSCI Em Mkt	USD	2/5/2015	-782	+0.14%	+2.14%	+5.00%	+2.71%	-1.63%
	DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		MSCI EM IND	USD	2/5/2015	-279	+0.33%	+0.34%	+3.62%	+3.16%	-5.89%	
AMERICA	MSCI North Am	USD	2/5/2015	2.118	+1.11%	+2.23%	+3.64%	+0.11%	+10.27%		EMERGING	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	
	S&P500	USD	2/5/2015	2.063	+1.03%	+2.04%	+2.99%	+0.15%	+11.39%		MSCI EM Lat Am	USD	2/5/2015	2.655	+0.43%	+0.04%	+2.38%	+2.74%	-14.76%
	Dow Jones	USD	2/5/2015	17.885	+1.28%	+2.69%	+2.99%	+0.35%	+5.82%		BRAZIL BOVESPA	BRL	2/5/2015	-49.234	-0.14%	+1.08%	+2.37%	+1.55%	-2.81%
	Nasdaq 100	USD	2/5/2015	4.256	+0.83%	+1.79%	+3.54%	+0.47%	+13.80%		ARG Merval	ARS	2/5/2015	9.102	+1.67%	+17.27%	+12.99%	+44.09%	+59.34%
	MSCI Europe	EUR	2/5/2015	127	+0.11%	+1.54%	+12.46%	+0.86%	+4.59%		MSCI EM Europe	USD	2/5/2015	126	+2.93%	+6.98%	+5.30%	+4.70%	-40.88%
EUROPA	DJ EuroStoxx 50	EUR	2/5/2015	3.409	-0.19%	+1.10%	+11.33%	+0.34%	+1.20%		Micex - Russia	EUR	2/5/2015	1.712	+2.14%	+5.31%	+16.99%	+24.03%	-7.11%
	FTSE 100	GBP	2/5/2015	6.866	+0.09%	+0.83%	+7.84%	+0.32%	+2.71%		ISE NATIONAL 100	TRY	2/5/2015	85.789	-0.14%	-3.55%	+1.29%	+0.08%	+26.48%
	Cac 40	EUR	2/5/2015	4.703	+0.33%	+1.55%	+13.18%	+0.08%	+0.54%		Prague Stock Exch.	CZK	2/5/2015	971	-0.92%	+1.76%	+3.34%	+2.99%	+4.29%
	Dax	EUR	2/5/2015	10.205	-0.03%	+1.56%	+15.10%	+0.22%	+2.69%										
	Borsa 35	EUR	2/5/2015	10.536	-0.48%	+0.27%	+6.73%	+2.49%	+3.66%										
ASIA	Dax MIB	EUR	2/5/2015	20.819	-0.59%	+1.09%	+14.75%	+0.51%	+0.23%		MSCI EM Asia	USD	2/5/2015	474	-0.30%	+1.14%	+5.30%	+3.53%	+2.46%
	MSCI Pacific	USD	2/5/2015	2.376	-0.01%	+0.76%	+4.63%	+2.38%	+4.63%		Shanghai Composite	CNY	2/5/2015	3076	-1.93%	-4.38%	-8.22%	-4.91%	+52.87%
	Taiwan 100	JPY	2/5/2015	931	+0.55%	+0.73%	+4.26%	+0.39%	+0.88%		SSE SHENZEX 30	CNY	2/5/2015	28.261	+0.01%	-1.59%	+6.84%	+4.95%	+34.08%
	Nikkei	JPY	2/5/2015	17.649	+0.82%	-0.19%	+8.53%	+1.13%	+5.12%		KOSPI	KRW	2/5/2015	1.356	+0.14%	+0.32%	+3.88%	+2.09%	+4.76%
	Hong Kong	HKD	2/5/2015	24.700	-0.27%	+0.39%	+5.17%	+0.44%	+1.28%										
	S&P/ASX Australia	AUD	2/5/2015	3.820	+0.36%	+0.33%	+0.49%	+0.56%	+1.08%										

**FINESTRA SUI MERCATI**

2/6/2015

Cambi			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	2/6/2015	1,140	-0,17%	+1,47%	-3,64%	-5,30%	1,210
EUR Vs Yen	2/6/2015	134,560	-0,39%	+1,27%	-4,77%	-7,61%	144,850
EUR Vs GBP	2/6/2015	0,748	-0,10%	-0,22%	-0,93%	-3,83%	0,777
EUR Vs CHF	2/6/2015	1,094	+0,13%	+1,82%	-13,47%	-15,68%	1,202
EUR Vs CAD	2/6/2015	1,420	-0,11%	-0,81%	+1,29%	+1,38%	1,406

Commodities			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	2/6/2015	32	+2,08%	+4,82%	+7,30%	-3,27%	-45,36%
Gold X/ Oz	USD	2/6/2015	1,207	+0,19%	-1,29%	+4,80%	+8,90%	-4,82%
Gold Commodity	USD	2/6/2015	223	+1,22%	+4,93%	-8,98%	-2,95%	-18,48%
London Metal	USD	2/6/2015	2,773	+0,16%	+2,20%	-2,91%	-4,79%	-4,18%
Vt	USD	2/6/2015	16,9	-0,87%	-08,16%	-26,22%	-12,34%	+4,39%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	8-feb-15	30-gen-15	26-dic-14	31-dic-13	31-dic-12	
2y germania	EUR	2/6/2015	0,19%	-0,10	0,18	-0,09	0,21	-0,02
5y germania	EUR	2/6/2015	0,65%	-0,03	0,05	0,06	0,92	0,36
10y germania	EUR	2/6/2015	0,96%	0,37	0,30	0,56	1,33	1,32
2y italia	EUR	2/6/2015	0,28%	0,288	0,360	0,748	1,25%	1,98%
Spread Vs Germania	48	48	54	86	104	290		
5y italia	EUR	2/6/2015	0,72%	0,799	0,782	1,053	2,730	3,308
Spread Vs Germania	75	75	83	100	181	301		
10y italia	EUR	2/6/2015	1,53%	1,540	1,934	1,980	4,125	4,497
Spread Vs Germania	118	117	129	140	220	318		
2y usa	USD	2/6/2015	0,53%	0,32	0,45	0,74	0,58	0,71
5y usa	USD	2/6/2015	1,29%	1,30	1,15	1,76	1,74	0,72
10y usa	USD	2/6/2015	2,80%	1,82	1,64	2,25	3,40	1,76
EURIBOR								
			8-feb-15	30-gen-15	26-dic-14	31-dic-13	31-dic-12	
Europibor 1 mese	EUR	2/6/2015	0,00%	0,25	0,00	0,0/ /N/A	0,22	0,11
Europibor 3 mesi	EUR	2/6/2015	0,05%	0,31	0,05	0,0/ /N/A	0,29	0,1%
Europibor 6 mesi	EUR	2/6/2015	0,13%	0,43	0,13	0,0/ /N/A	0,39	0,32
Europibor 12 mesi	EUR	2/6/2015	0,26%	0,60	0,27	0,0/ /N/A	0,56	0,54

